

CAPO 1 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILITA'

ARTICOLO 1. PRINCIPI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di responsabilità di Servizio, sono conferiti in base alla struttura organizzativa vigente e al Piano triennale delle assunzioni, nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari in materia di spesa del personale e di accesso agli impieghi.
2. Il Sindaco conferisce, con proprio decreto, gli incarichi di Responsabile di Servizio a personale di idonea professionalità assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo le modalità descritte negli articoli successivi.
3. Gli incarichi possono essere attribuiti ed esercitati in forma associata tra più enti, previo accordo tra gli stessi.
4. Gli incarichi di responsabilità possono inoltre essere attribuiti al Segretario dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei principi di imparzialità, buon andamento ed efficienza e possono eccezionalmente essere mantenuti in capo ai componenti dell'organo esecutivo in quanto ente di dimensioni inferiori ai 5.000 abitanti, ai sensi dell'art 53 comma 23 della legge n.388/2000, come novellato dall'art.29, comma 4 della legge 448/2001 ai fini del contenimento della spesa.
5. Le fasi di affidamento nonché di revoca eventuale degli incarichi di responsabilità sono improntate ai principi di fiduciarità e insieme di trasparenza previsti dall'ordinamento, finalizzati ad una scelta efficace del candidato e a rafforzare il ruolo, l'autonomia e al tempo stesso la responsabilità del soggetto incaricato.

ARTICOLO 2. – ISTITUZIONE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale sono istituite posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione agli albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D responsabili delle strutture apicali come definite nell'art. 1.

ARTICOLO 3 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni, con atto scritto e motivato e può essere rinnovato alla scadenza.

ARTICOLO 4. REVOCA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza nei seguenti casi:

- a) in caso di valutazione negativa della performance individuale;
 - b) in caso di mutamenti organizzativi;
 - c) per responsabilità particolarmente grave e reiterata.
2. La revoca avviene con provvedimento motivato del Sindaco, sentito il Segretario.
 3. Prima dell'adozione del provvedimento di revoca il Sindaco, sulla base delle segnalazioni ricevute, dei referti di gestione o di propria iniziativa, contesta per iscritto all'interessato gli addebiti e gli assegna 15 giorni di tempo per presentare le sue controdeduzioni scritte, ricevute le quali adotta l'atto finale del procedimento.
 4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e risultato. Il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

ARTICOLO 5. VALUTAZIONE RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. I risultati delle attività svolte dai responsabili di Posizione Organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente.

ARTICOLO 6. – RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare di posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa e in relazione alle risorse stanziare per il fondo delle posizioni organizzative.
3. La Giunta individua due fasce di posizione cui assegna diversi importi di retribuzione di posizione, in funzione della complessità della posizione e dell'ampiezza della responsabilità.
4. La graduazione delle posizioni è effettuata dal Nucleo di valutazione, sentito il Sindaco e il Segretario in merito all'ampiezza ed al contenuto delle funzioni delegate, con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base dei seguenti criteri:

a) Complessità di funzioni attribuite	Max 10 punti
b) Responsabilità amministrative e gestionali	Max 10 punti
c) Ampiezza delle competenze	Max 10 punti

5. La graduazione è rivista ogni qualvolta intervengano modifiche nella definizione delle posizioni.

ARTICOLO 6.– ASSENZE E SOSTITUZIONI

1. Nel caso in cui sia conferito un incarico ad interim per vacanza della posizione ad un dipendente già titolare di altra posizione organizzativa, lo stesso, per la durata dell'interim, avrà attribuito, nell'ambito della retribuzione di risultato un ulteriore importo pari al 25% della retribuzione di posizione della posizione oggetto dell'interim, rapportato alla valutazione conseguita in termini di raggiungimento dei risultati.